



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

LA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
CON IL GLOSSARIO
DEI TERMINI
GIURIDICI

a cura di Ginevra Gavazzi e Alberta Ciarmatori
del Servizio Sistema Informativo

Maggio 2002

Questa edizione della Costituzione della Repubblica Italiana contiene tre novità particolarmente significative.

La prima è quella contenuta negli articoli 56 e 57 che dopo la legge approvata il 23 gennaio 2001, prevede che dodici Deputati e sei Senatori siano eletti direttamente dai cittadini italiani all'estero.

È un fatto importante per una regione come le Marche che nel corso del XX° secolo ha visto decine di migliaia di suoi cittadini emigrare in tutto il mondo alla ricerca di un lavoro, che hanno mantenuto legami forti con la loro terra ed ai quali si offre finalmente la possibilità di partecipare all'elezione del Parlamento del loro Paese e di avere loro rappresentanti diretti.

La seconda novità riguarda direttamente la Regione ed il suo ordinamento.

In seguito alla legge costituzionale del 22 novembre 1999 gli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione sono oggi significativamente diversi dai precedenti.

Il Presidente della Giunta regionale è diventato uno specifico organo della Regione ed è eletto direttamente dal popolo.

Il sistema di elezione del Presidente, della Giunta e del Consiglio regionale sarà deciso autonomamente con legge regionale.

Il Consiglio regionale approva in piena autonomia lo Statuto della Regione sul quale non c'è più il controllo del Governo centrale e del Parlamento.

Si è aperta così una fase costituente per la Regione Marche che attraverso una discussione ampiamente partecipata (da cittadini, associazioni, Enti locali) porterà ad approvare un nuovo Statuto della Regione: la Costituzione delle Marche.

Si definirà così il livello di autonomia delle Marche nell'ambito della Repubblica italiana, il modo di essere della Regione in rapporto alla società marchigiana, le relazioni di tipo federale fra Regione, Province e Comuni.

Tutto ciò è stato enormemente rafforzato dalla terza novità: la riforma complessiva di tutto il Titolo V della Costituzione, la legge costituzionale n°3 varata definitivamente il 18 ottobre 2001, dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001.

Con questa riforma si rovescia la piramide istituzionale centralistica che sovraordinava Stato, Regioni, Province e Comuni. Ora Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sono soggetti parimenti costituenti la Repubblica italiana. In secondo luogo si passa da uno Stato centrale che aveva tutte le funzioni escluse quelle delimitate assegnate alle Regioni ed agli Enti locali, ad uno Stato che ha esso funzioni ben delimitate, mentre tutte le altre spettano alle Regioni ed agli Enti locali.

In sostanza molti più poteri spettano alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, attuando così un cambiamento in senso federale della Repubblica Italiana.

Ciò significa che la fase costituente per le Marche potrà assumere uno spessore straordinario e consentire un riordino del rapporto fra i cittadini e le istituzioni a loro più vicine: Comuni, Province e Regione.

Tutto con uno scopo che deve stare al centro di questo cambiamento: rendere le Istituzioni pubbliche capaci di dare le risposte rapide ed efficienti ai problemi dei cittadini e dei territori.

È un progetto che merita di essere seguito da vicino e vissuto con appassionata partecipazione soprattutto dai giovani che devono costruire il loro futuro.

Conoscere la Costituzione nelle sue dinamiche innovative è sicuramente un buon viatico per essere protagonisti nella costruzione delle regole democratiche di convivenza e partecipazione alla vita sociale della nostra Repubblica.

Luigi Minardi

Presidente del Consiglio regionale

Costituzione della Repubblica Italiana¹

Principi fondamentali	pag.	9
-----------------------------	------	---

PARTE PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I - Rapporti civili	pag.	13
TITOLO II - Rapporti etico-sociali	pag.	17
TITOLO III - Rapporti economici	pag.	19
TITOLO IV - Rapporti politici	pag.	23

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I - Il Parlamento	pag.	25
Sezione I - Le Camere	pag.	25
Sezione II - La formazione delle leggi	pag.	29
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica	pag.	33
TITOLO III - Il Governo:	pag.	36
Sezione I - Il Consiglio dei ministri	pag.	36
Sezione II - La Pubblica Amministrazione	pag.	38
Sezione III - Gli organi ausiliari	pag.	39
TITOLO IV - La Magistratura:	pag.	40
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale	pag.	40
Sezione II - Norme sulla giurisdizione	pag.	43
TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni	pag.	44
TITOLO VI - Garanzie costituzionali	pag.	55
Sezione I - La Corte costituzionale	pag.	55
Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali ..	pag.	57
Disposizioni transitorie e finali	pag.	59

¹ La Costituzione è stata approvata dall'assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizione straordinaria, n. 298 del 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici².

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

² Ai sensi della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, tale comma non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove

sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici³.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

³ Ai sensi della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, tale comma non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non

statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto

to investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge⁴.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

⁴ Comma aggiunto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I IL PARLAMENTO

Sezione I Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazio-

ne di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁵.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti⁶.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

⁵ Articolo prima sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

⁶ Articolo prima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra⁷.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

⁷ Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a ri-

spondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza⁸.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II **La formazione delle leggi**

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,

può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum⁹.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori

⁹ Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è stato attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari.

con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge¹⁰.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

¹⁰ Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹¹.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

¹¹ Comma così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione¹².

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III IL GOVERNO

Sezione I Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consi-

¹² La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune.

glio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se

cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale¹³.

Sezione II **La Pubblica Amministrazione**

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

¹³ Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Sezione III

Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

**TITOLO IV
LA MAGISTRATURA**

**Sezione I
Ordinamento giurisdizionale**

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipen-

dente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione¹⁴.

¹⁴ Articolo così modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

**TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI**

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento¹⁵.

Art. 115

.....¹⁶

¹⁵ Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

¹⁶ Abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/ Südtirol e la Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata¹⁷.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

¹⁷ Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

“Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di

credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato¹⁸.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà¹⁹.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali

¹⁹ Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti²⁰.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione²¹.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica²².

²⁰Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²¹ Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²² Articolo così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta²³.

²³ Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1: «Art. 5 (Disposizioni transitorie) - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra le Regioni e gli enti locali²⁴.

Art. 124

.....²⁵

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione²⁶.

²⁴ Articolo prima sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, poi modificato dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁵ Abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁶ Articolo così modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio²⁷.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge²⁸.

²⁷ Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

²⁸ Articolo così sostituito all'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 128

.....²⁹

Art. 129

.....³⁰

Art. 130

.....³¹

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna³².

²⁹ Abrogato dall'art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁰ Abrogato dall'art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³¹ Abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³² Articolo così modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra³³.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

³³ Articolo così modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione³⁴.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative.

³⁴ Articolo così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

strative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge³⁵.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari³⁶.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

³⁵ La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati.

³⁶ Articolo prima sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, poi modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte³⁷.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II **Revisione della Costituzione – Leggi costituzionali**

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

³⁷ In attuazione del disposto di cui al presente comma è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II - Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III - Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV - Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V - La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI - Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione³⁸.

VIII - Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la

³⁸ *Disposizione così modificata dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.*

formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX - La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 .

XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate³⁹.

XII - E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII - I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

³⁹ Il termine di cui alla presente disposizione è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

XIV - I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV - Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI - Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII - L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII - La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante

tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

GLOSSARIO DEI TERMINI GIURIDICI

Abrogazione della legge

È la cessazione dell'efficacia della norma giuridica. La norma abrogata non ha più valore e, pertanto, non deve essere più applicata.

Si realizza con:

- dichiarazione espressa del legislatore;
- dichiarazione tacita del legislatore, in presenza di una nuova disposizione legislativa incompatibile con la precedente o nel caso in cui la nuova legge regoli per intero una materia già regolata precedentemente;
- referendum;
- cause intrinseche, nel caso in cui una legge è emanata per un determinato periodo di tempo o in particolari circostanze (cd. leggi eccezionali).

Amnistia

È una causa di estinzione del reato, un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena.

L'amnistia può essere:

- propria, quando estingue il reato, in quanto per lo stesso non è ancora intervenuta la condanna;
- impropria, quando, intervenendo dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna.

Arbitrato internazionale

È il procedimento di risoluzione di una controversia affidata ad un giudice internazionale, la cui giurisdizione è stata preventivamente accettata dalle parti in controversia.

Elementi dell'arbitrato sono:

- mutuo consenso degli Stati di sottoporre la controversia ad

un arbitro;

- interposizione di un organo internazionale arbitrale;
- reciproco impegno degli Stati ad accettare la sentenza internazionale.

Alto tradimento

È un comportamento doloso che, offendendo la personalità interna ed internazionale dello Stato, viola il dovere di fedeltà alla Repubblica.

Esso presuppone una intesa del Capo dello Stato con potenze straniere atta a pregiudicare gli interessi nazionali o, addirittura, a sovvertire l'ordinamento costituzionale.

Asilo politico

È il diritto concesso ad uno straniero di trovare rifugio nel territorio o presso una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo, nel caso sia perseguitato o discriminato per motivi politici, religiosi o razziali.

Assistenza sociale

È la parte della legislazione sociale che ha per oggetto la tutela di interessi attuali dei cittadini in stato di bisogno, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi.

Associazioni segrete

Sono considerate segrete le associazioni che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la propria esistenza o tenendo segrete finalità e attività sociali, o non rendendo palesi i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche.

Atto avente valore di legge

È considerato tale l'atto che, pur avendo valore e forza di

legge, non è emanato dal Parlamento, in deroga al principio della divisione dei poteri.

Attribuzione

È l'assegnazione di competenze nuove, costituite in occasione di ridisegni di strutture amministrative.

Autonomie locali

Sono collettività locali alle quali lo Stato riconosce la qualità di enti autonomi, dotati di capacità di regolamentare e di amministrare, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità, a favore delle popolazioni locali, una parte rilevante degli affari pubblici.

Autorità

È un centro di attribuzione di poteri, soggetto ad un particolare regime giuridico di diritto pubblico (esempio: autorità amministrativa, autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza).

Bene

È ogni cosa che può formare oggetto di diritti, è capace di arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione.

I beni economici, in particolare, possono essere oggetto di proprietà pubblica o privata.

Bilancio

È un documento contabile, con forma di legge, mediante il quale il Parlamento assume le principali decisioni di finanza pubblica, autorizzando il Governo all'effettuazione delle spese ed all'acquisizione delle entrate.

La legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese, né essere sottoposta a referendum abrogativo.

Se, entro la scadenza di fine anno, il Parlamento non riesce ad approvare il bilancio può, con legge, autorizzare l'esercizio provvisorio per non più di quattro mesi.

Buona amministrazione

Tale principio impone che l'azione amministrativa sia esercitata in modo efficiente ed appropriato, affinché l'interesse pubblico sia perseguito secondo criteri di speditezza, semplicità, trasparenza e col minor sacrificio degli interessi dei privati.

Capacità giuridica

È l'attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche. Essa si acquista con la nascita,

Cittadinanza

È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato Stato; è il presupposto dei diritti e dei doveri che l'ordinamento riconosce al cittadino.

Per la legge italiana, la cittadinanza si acquista:

- per nascita;
- per estensione;
- per beneficio di legge;
- per naturalizzazione.

Città metropolitana

È un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Ad essa possono essere conferite funzioni amministrative, normalmente attribuite ai comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Commissione d'inchiesta

È una commissione parlamentare, nominata da ciascuna Ca-

mera, composta in modo da rispecchiare i rapporti fra le forze politiche esistenti, che esercita il potere d'inchiesta, di cui sono titolari le Camere separatamente.

Terminati i lavori, la commissione d'inchiesta presenta all'assemblea plenaria una relazione che viene discussa e votata.

Comune

E' un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Ad esso sono attribuite le funzioni amministrative.

Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Conferimento

E' la locuzione generica con la quale s'intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti.

Esso, pertanto, può concretizzarsi in:

- trasferimento, cioè in una definitiva dismissione di competenze da parte dello Stato;
- delega, cioè in cessioni, teoricamente revocabili, di esercizi o di poteri dello Stato;
- attribuzione, cioè in assegnazione di competenze nuove, costituite in occasione del ridisegno delle strutture amministrative.

Conflitto di attribuzione

È la controversia che insorge fra due organi appartenenti a poteri diversi allorché, nell'esercizio di diverse funzioni, si dichiarino entrambi competenti (conflitto positivo) o entrambi incompetenti (conflitto negativo).

Tale conflitto può verificarsi tra poteri dello Stato, fra Stato e regione e fra regioni.

La decisione su tali conflitti spetta alla Corte Costituzionale.

Controlli

Sono atti diretti a riesaminare altri atti, a carattere principale, per verificarne la conformità alle leggi e la corrispondenza a determinati requisiti.

In base all'oggetto si distinguono in:

- controlli di legittimità, che sono quelli diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto e dell'attività del soggetto alle norme di legge;
- controlli di merito, che sono quelli diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.

Costituzione

È la legge fondamentale dello Stato, che contiene le norme e i principi generali dell'organizzazione e del funzionamento della collettività in un determinato momento storico, nonché le norme concernenti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.

Dazio

È il tributo indiretto che grava sulle merci o su altri beni in caso di passaggio di una frontiera statale. È diretto a proteggere i prodotti nazionali dalla concorrenza di merci estere e a limitare l'esportazione di generi di consumo necessari alla nazione.

Decentramento

È una forma di organizzazione dei pubblici poteri, in base alla quale una struttura riparte attribuzioni, poteri e responsabilità fra uffici centrali e uffici periferici.

In seguito al decentramento gli uffici periferici diventano titolari delle funzioni di amministrazione attiva, mentre gli uffici centrali mantengono le funzioni di supporto e di direzione.

Decreto legge

È un provvedimento provvisorio, con forza di legge, adottato dal Governo, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza, che diventa definitivo solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento.

Il decreto legge può essere emanato soltanto dal Governo, quale organo collegiale, e non dai singoli Ministri.

È deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Esso deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per il suo esame. Il decreto legge deve essere convertito in legge, pena la decadenza ex tunc, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Decreto legislativo

È un atto con efficacia di legge, emanato dal Governo in base ad una delega legislativa del Parlamento e nei limiti di questa.

La delega del Parlamento è conferita con legge ordinaria.

Destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo e non i singoli Ministri. La sub-delegazione è vietata, il Governo, cioè, non può a sua volta delegare altro organo.

Delegazione

È un atto amministrativo con il quale un organo o un ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo dello stesso ente o ad un ente pubblico l'esercizio di un potere di cui resta titolare.

Il delegato, quindi, esercita un potere derivato nei limiti stabiliti dal delegante nell'atto di delegazione. L'imputazione dell'atto va effettuata al delegato.

Delitto politico

È il delitto che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, o qualsiasi altro delitto determinato in tutto o in parte da motivi politici.

Democrazia

Il termine indica il governo del popolo e tende ad assicurare la piena libertà all'individuo, il quale non trova limiti se non nella sfera di libertà altrui.

Essa consente a tutti i cittadini, direttamente o indirettamente, di partecipare alle decisioni politiche e costituisce l'espressione della sovranità popolare.

Diritto

Il termine può essere usato:

- in senso oggettivo, quando indica il complesso di regole che

disciplinano la vita di una collettività. In tal caso è sinonimo di ordinamento giuridico;

- in senso soggettivo, quando indica il potere di agire a tutela di un interesse riconosciuto al soggetto dall'ordinamento giuridico.

Diritto internazionale

È il complesso di norme internazionali che regolano i rapporti tra i soggetti sovrani della comunità internazionale, quali Stati ed organizzazioni internazionali.

Diritto soggettivo

È una posizione giuridica soggettiva di vantaggio, che si concreta nel potere di agire per il soddisfacimento dei propri interessi, protetti dall'ordinamento giuridico.

Disegno di legge

È il documento che contiene un progetto di legge, diviso in articoli, approvato dal Consiglio dei Ministri.

Con la sua presentazione si esplica il potere di iniziativa legislativa del Governo

Disposizioni transitorie e finali della Costituzione

Sono le disposizioni, contraddistinte da numeri romani, che contengono norme indirizzate a disciplinare e garantire la corretta instaurazione del nuovo regime costituzionale.

Domicilio

È il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio è inviolabile. Di conseguenza non possono essere eseguite perquisizioni, ispezioni, sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge.

Elettorato

È l'esercizio di una pubblica potestà attribuita all'insieme degli elettori quando vengono chiamati alle urne.

L'elettorato distingue in:

- attivo, che consiste nella capacità di votare;
- passivo, che consiste nella capacità di essere eletto.

Emigrazione

È il diritto riconosciuto al cittadino non solo di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, ma anche di stabilirsi all'estero, soprattutto per motivi di lavoro.

La libertà di emigrazione è subordinata al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale (es.: servizio militare).

Ente pubblico

È la persona giuridica attraverso la quale la pubblica amministrazione esplica la propria attività.

All'interno della categoria degli enti pubblici è possibile operare diverse classificazioni. Di particolare rilevanza è quella fra:

- enti territoriali ed enti istituzionali, a seconda che il territorio sia elemento costitutivo e parte integrante dell'ente, oppure soltanto lo spazio nell'ambito del quale esso esercita le proprie competenze. Le regioni, le province ed i comuni sono enti territoriali;
- enti strumentali o ausiliari ed enti autonomi o indipendenti, a seconda che il rapporto che li lega all'ente principale sia di massima o minima dipendenza. Gli enti strumentali perseguono fini propri dell'ente di riferimento in quanto legati ad esso da

vincoli di soggezione. Gli enti indipendenti godono invece di autonomia nella determinazione del loro indirizzo politico-amministrativo ;

- enti locali ed enti nazionali, a seconda che siano destinati ad operare su un circoscritto ambito territoriale oppure su tutto il territorio nazionale;

- enti autarchici ed enti economici, a seconda che l'ordinamento riconosca o meno ad essi un minimo di potestà pubbliche, e cioè la possibilità di compiere atti amministrativi. Gli enti autarchici agiscono in regime di diritto amministrativo. Gli enti economici, invece, operano in regime di diritto privato;

- enti necessari e non necessari, a seconda che la loro esistenza sia inderogabilmente richiesta dall'ordinamento nel loro ambito di riferimento.

Esercizio provvisorio del bilancio

È l'atto con il quale la pubblica amministrazione, in attesa dell'approvazione del bilancio, possono disporre mensilmente di somme, di norma pari ad 1/12 dello stanziamento del bilancio approvato l'anno precedente.

Espropriazione

È l'istituto che attribuisce alla pubblica amministrazione la potestà di sacrificare nel pubblico interesse, contro indennizzo, diritti reali altrui.

Esternazione

È il potere del Presidente della Repubblica di esternare il proprio pensiero politico attraverso messaggi formali inviati alle Camere, o attraverso messaggi informali rivolti ad altri destinatari, in particolare alla popolazione.

Estradizione

È il provvedimento con il quale lo Stato consegna un individuo, che si è rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché

possa essere sottoposto al giudizio penale o, se già condannato, alle sanzioni penali.

L'extradizione può essere:

- attiva, quando lo Stato italiano richiede ad uno Stato estero la consegna di un individuo imputato o condannato in Italia;
- passiva, quando lo Stato italiano riceve la richiesta di consegna da parte di uno Stato estero.

Fiducia

È il rapporto che lega il Parlamento al Governo.

Il Governo entro 10 giorni dalla sua formazione si deve presentare davanti a ciascuna delle due Camere per ottenerne la fiducia. Essa è poi accordata o revocata in base alla mozione di fiducia.

Fonti del diritto

Sono atti o fatti produttivi di diritto.

Formazioni sociali

Sono formazioni spontanee tipiche del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato, quali famiglia, associazioni, partiti, sindacati o comunità intermedie sulle quali poggia la vita associata.

Forze armate

Le forze armate provvedono alla difesa dello Stato e a tal fine si pongono a disposizione degli organi politici (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica). I capi di stato maggiore delle singole Armi fanno parte del Consiglio Supremo di difesa.

I membri delle forze armate sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.

Funzione giurisdizionale

È una delle tre funzioni con cui si esplica la sovranità dello Stato, consistente nella potestà pubblica volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico.

È attribuita a quegli organi dello Stato che costituiscono, nel loro complesso, il potere giudiziario.

La funzione giurisdizionale è ripartita fra:

- giurisdizione ordinaria: è esercitata per tutte le controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e soggetti amministrativamente al Consiglio Superiore della Magistratura;
- giurisdizioni speciali: sono quelle che si occupano di particolari controversie, secondo un criterio di specializzazione, richiesto dalla loro natura tecnica;
- giurisdizione contabile: è esercitata esclusivamente dalla Corte dei Conti nelle controversie relative al contenzioso contabile, alla responsabilità civile dei dipendenti nei confronti della pubblica amministrazione, alla materia pensionistica;
- giurisdizione in materia di acque pubbliche: le controversie concernenti le acque pubbliche sono attribuite alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, e, in secondo grado, del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
- giurisdizione militare: è svolta dai tribunali militari per i reati militari commessi da soggetti appartenenti alle forze armate;
- giurisdizione tributaria: è esercitata dalle Commissioni tributarie di primo e secondo grado e dalla Commissione tributaria centrale;
- giurisdizione ecclesiastica: è svolta dai tribunali ecclesiastici nei casi previsti dai patti lateranensi.

Garantismo

È il principio volto a proteggere la libertà del cittadino da qualsiasi abuso o arbitrio di chi esercita il potere.

Nei confronti dei diritti individuali comporta, ad esempio, il divieto degli arresti arbitrari; limitazione della carcerazione preventiva; presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva; esercizio del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento giudiziario.

Giudice naturale

È l'ufficio giudiziario individuato dalla legge sulla base di criteri precisi e predeterminati rispetto all'insorgere della controversia.

Giudice ordinario

È l'organo che svolge la funzione giurisdizionale. Ha il compito, cioè, di giudicare fatti concreti applicando norme dell'ordinamento giuridico.

Giudice straordinario

È il giudice istituito «ad hoc», in correlazione a singoli giudizi. La sua istituzione è vietata dalla Costituzione, perché contraria al principio del giudice naturale.

Governo

È l'organo che individua e traduce in programmi d'azione

l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale e dal Parlamento.

È un organo:

- costituzionale: rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa alla funzione di direzione politica dello stesso;
- complesso: è costituito da più organi, dei quali alcuni espressamente previsti dalla Costituzione (Consiglio dei Ministri, Ministri, Presidente del Consiglio);
- di parte: esprime esclusivamente la volontà della maggioranza; perciò, a differenza che nel Parlamento, nel governo non sono presenti le minoranze.

Il governo ha funzioni:

- politiche: partecipa alla direzione politica del paese, nell'ambito dell'indirizzo indicato dalla maggioranza parlamentare;
- legislative: può emanare atti aventi forza di legge (decreto legislativo, decreto legge);
- esecutive: è al vertice del potere esecutivo. Ai singoli ministeri fanno, infatti, capo tutti i settori amministrativi dello Stato. Al governo spetta anche la cosiddetta funzione di alta amministrazione;
- di controllo sull'attività degli organi amministrativi.

Gratuito patrocinio

È il diritto che garantisce l'assistenza legale gratuita a persone non abbienti.

Grazia

È un atto di clemenza di prerogativa del Capo dello Stato.

È un provvedimento di carattere particolare, in quanto va a beneficio di una persona determinata.

Presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed opera sulla pena principale, estinguendola in tutto od in parte, oppure commutandola in una pena di specie diversa.

Può estinguere le pene accessorie o gli altri effetti penali della condanna solo se ciò è espressamente previsto dal decreto di grazia.

Gruppi parlamentari

Costituiscono la proiezione dei partiti e delle coalizioni politiche in seno al Parlamento.

Sono organi interni delle Camere composti da deputati o senatori, costituiti in ciascun ramo del Parlamento, per far sentire maggiormente il peso della loro forza politica.



Immigrazione

È l'ammissione dello straniero in uno Stato, di regola, per motivi di lavoro.

Immunità parlamentari

Sono prerogative riconosciute ai membri di assemblee legislative al fine di garantire il normale svolgimento della funzione parlamentare e l'indipendenza delle stesse assemblee. Le immunità consistono nell'esentare tali soggetti da conseguenze penali per l'attività che svolgono.

Imparzialità

È il principio, strettamente collegato al principio di uguaglianza, che impone alla pubblica amministrazione di assumere, dinanzi a circostanze uguali o equiparabili, atteggiamenti identici.

La violazione di tale principio comporta l'illegittimità, sotto il profilo dell'eccesso di potere, degli atti amministrativi adottati senza un'adeguata ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati su cui l'atto incide.

Inchiesta parlamentare

È l'indagine disposta da ciascuna Camera per acquisire elementi di conoscenza necessari in ordine a situazioni che necessitano di chiarimenti.

Le inchieste parlamentari sono condotte da Commissioni parlamentari.

Incompatibilità

È una particolare situazione per cui una stessa persona non può ricoprire, nel medesimo tempo, diversi uffici o diverse cariche.

Conseguentemente, il soggetto investito di più cariche o funzioni, incompatibili tra di loro, deve optare per una di esse.

Indulto

È un atto di clemenza generale che non opera sul reato, ma sulla pena principale che viene condonata in tutto o in parte.

L'indulto non estingue le pene accessorie a meno che il decreto non preveda diversamente,

L'indulto viene concesso dal Parlamento.

Ineleggibilità

È l'impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.

Iniziativa legislativa

È il primo atto del procedimento legislativo per la formazione delle leggi ordinarie.

L'iniziativa legislativa si esercita con la presentazione di un progetto di legge, redatto in articoli, ad una delle Camere. Il progetto di legge può essere presentato indifferentemente sia alla Camera che al Senato.

Titolari del potere di iniziativa legislativa sono:

- il Governo;
- i singoli parlamentari;
- il corpo elettorale;
- il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in materia economica e sociale;
- i Consigli regionali, nelle materie che interessano le Regioni;
- i Consigli comunali, limitatamente alle proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.

Latifondo

È una proprietà terriera molto vasta, appartenente ad un unico proprietario.

Legge

Il termine può indicare sia la norma giuridica che la fonte di produzione della stessa.

La legge può essere:

- ordinaria, quando è deliberata dal Parlamento secondo il procedimento di cui agli artt. 70 ss. Cost. e dai regolamenti parlamentari;
- costituzionale, quando contiene norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano. Essa ha la stessa forza giuridica della Costituzione;
- regionale, quando è emanata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

La legge regionale può regolamentare solo materie determinate, previste per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 117 Cost., e per le Regioni a statuto speciale, nei singoli statuti. La loro efficacia è limitata al solo territorio regionale.

Libertà di associazione

È la libertà indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese.

Tale libertà è riconosciuta, in particolare, in campo politico, sindacale e religioso.

Il termine indica anche la libertà di dar vita ad una pluralità di

associazioni considerate come formazioni sociali.

Libertà di pensiero

È la facoltà del singolo di manifestare il proprio pensiero in modo pubblico e di farne propaganda con qualunque mezzo.

Ciascun individuo, pertanto, non solo può avere proprie idee, ma può anche manifestarle liberamente o tenerle segrete.

Magistratura

È il complesso degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale ordinaria e che costituiscono il potere giudiziario, potere dello Stato autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato, quali il legislativo e l'esecutivo.

Mandato imperativo

È la regola che consente al rappresentante politico di agire liberamente senza alcun vincolo giuridico o impegno verso il suo collegio elettorale o verso partiti o coalizioni politiche.

Messaggio del Presidente della Repubblica

È un atto presidenziale, che esterna gli intendimenti personali del Capo dello Stato.

Il messaggio può essere:

- formale, quando è controfirmato dal Presidente del Consiglio o da un altro Ministro. Tra questi il più importante è quello motivato con il quale il Presidente rinvia le leggi alle Camere;
- informale, quando non è controfirmato. Con tali messaggi, destinati a qualunque soggetto, il Presidente interviene sugli argomenti più vari, quando ne ravvisi l'opportunità.

Misure di sicurezza

Sono mezzi di prevenzione della delinquenza applicate in relazione alla pericolosità sociale del reo, allo scopo di riadattarlo alla libera vita sociale.

La pericolosità del reo va accertata di volta in volta dal giudice.

Monopolio

È una particolare forma di mercato in cui tutta l'offerta di un dato bene o servizio è concentrata in un'unica impresa, la quale può influenzare unilateralmente il prezzo di vendita modificando a proprio piacimento la quantità offerta.

Di particolare importanza è il monopolio fiscale, mediante il quale lo Stato interviene in particolari settori economici in cui intende esercitare in modo esclusivo la produzione e la vendita di determinati beni o servizi, vietando a terzi l'esercizio di tali attività.

Ordinamento giudiziario

È il complesso di norme che disciplina gli uffici giudiziari e lo status delle persone ad essi addette.

L'ordinamento giudiziario regola soltanto gli organi della giurisdizione ordinaria, mentre le giurisdizioni speciali sono regolate da leggi speciali.

Ordinamento giuridico

È l'insieme di norme giuridiche che disciplinano il funzionamento delle istituzioni e i rapporti tra le stesse.

Ordinaria amministrazione

È l'attività con la quale si disbricano gli affari correnti da parte di quegli organi che, per una qualunque ragione, non sono nella pienezza delle loro attribuzioni costituzionali.

In tali casi gli organi non possono prendere iniziative in materie di indirizzo politico, ma solo decisioni di portata circoscritta, che consentano il normale funzionamento degli stessi.

Organizzazione internazionale

È un'associazione di Stati, dotata di personalità giuridica, che persegue un interesse comune mediante organi specifici. La sua istituzione è prevista da un trattato, il cosiddetto trattato istitutivo, in cui sono delineati gli scopi, le norme relative allo status di membro, la struttura e le competenze della stessa.

In base al trattato istitutivo ogni organizzazione internazionale possiede i mezzi per orientare gli Stati membri in relazione al raggiungimento dei suoi propri scopi.

Pari opportunità tra uomo e donna

È il principio che, insieme a quello di parità di trattamento, è finalizzato all'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nella società.

Parlamento

È un organo costituzionale costituito da due organi, operanti su un piano di piena parità giuridica: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

È l'organo che rappresenta e rispecchia la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale, da cui è eletto nella quasi totalità dei suoi membri.

Il Parlamento svolge le seguenti funzioni:

- legislativa, in quanto approva leggi;
- di controllo politico, in quanto esercita il controllo sul potere esecutivo, cioè sul Governo e sugli organi da esso dipendenti. Il Governo, per potere svolgere le sue funzioni, deve godere della fiducia delle Camere;
- di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- di connotazione del sistema, in quanto la somma dei poteri attribuiti al Parlamento caratterizza sia la forma di governo che la forma di Stato.

Partito politico

È un'associazione di persone basata su interessi ed ideologie comuni che, attraverso una stabile organizzazione, tende ad esercitare una influenza sulla determinazione dell'indirizzo politico del Paese.

Patti lateranensi

Sono accordi, con natura giuridica di trattati internazionali, stipulati tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, che disciplinano le condizioni della Chiesa Cattolica in Italia. In particolare riconoscono ad essa il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica; regolano la posizione giuridica del clero, degli edifici di culto nonché il regime del matrimonio. Affermano, inoltre, il principio della neutralità dello Stato di fronte alla Chiesa.

Pena

È la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale, che consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio).

I principi del nostro ordinamento che regolano la pena sono:

- la personalità: colpisce solo l'autore del reato;
- la legalità: la sua applicazione è disciplinata esclusivamente dalla legge;
- la inderogabilità: una volta minacciata deve essere applicata all'autore della violazione;
- la proporzionalità: deve essere proporzionata al reato, tranne in presenza di deroghe previste dalla legge.

Personalità giuridica

È la capacità della persona giuridica di acquistare diritti ed assumere obblighi.

Essa è espressione dell'autonomia patrimoniale del soggetto di diritto.

Presidente della Repubblica

Rappresenta un potere apolitico ed imparziale con funzioni di garanzia e di controllo sui poteri fondamentali dello Stato, senza attività di governo e di indirizzo politico.

È tutore della Costituzione e vigila sull'osservanza delle norme in essa contenute.

È il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale.

È eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato).

Nell'esercizio dei suoi poteri gode delle seguenti prerogative:

- insindacabilità: non può essere perseguito per i pareri e le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni;
- dotazione patrimoniale: assicurata da un assegno annuo e da una dotazione in natura ed in denaro, per la copertura delle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di Presidenza.

Procedimento legislativo

È il complesso di atti, diretto alla formazione delle leggi, cui prendono parte entrambe le Camere.

Promulgazione delle leggi

È l'ultimo atto del procedimento legislativo prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È un atto di controllo con il quale il Presidente della Repubblica verifica la legittimità formale costituzionale della legge. In caso di esito negativo del controllo, rifiuta la promulgazione, rinviando con messaggio motivato la legge alle Camere. La legge, nel caso in cui sia riapprovata senza modifiche, dovrà necessariamente essere promulgata.

In seguito alla promulgazione la legge diviene esecutoria.

Diviene invece obbligatoria solo con la pubblicazione.

Proprietà

È un diritto reale che attribuisce al titolare la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Il diritto di proprietà è sottoposto a limiti legali, nell'interesse pubblico.

Provincia

È un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni

secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Ad essa possono essere conferite funzioni amministrative, normalmente attribuite ai comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Pubblicazione della legge

È l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza della collettività, attraverso l'inserimento della stessa nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

La pubblicazione, che attribuisce efficacia alla legge, non può avvenire oltre i trenta giorni dalla promulgazione.

Pubblico Ministero

È un organo dello Stato che rappresenta la cosiddetta magistratura requirente, che si contrappone alla magistratura giudicante. Ha il compito di proporre ai giudici domande dirette a promuovere e stimolare la loro funzione.

Vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Questione di legittimità costituzionale

È la problematica relativa alla conformità della legislazione ordinaria alle norme della Costituzione.

La Corte costituzionale è l'organo competente a risolvere le questioni.

Questione di merito

È un punto controverso posto dal Governo alle Camere perché si pronuncino sul merito di una legge regionale, inutilmente rinviata al Consiglio regionale per il riesame, quando lo stesso la ritenga in contrasto con gli interessi nazionali.

Ratifica

È l'atto con il quale lo Stato conferma la propria volontà di aderire ad un trattato internazionale.

Reato

È ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, cioè una pena inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale.

Referendum

È la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma giuridica.

È il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.

Regione

È un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Ad essa spetta la potestà legislativa nelle materie di propria competenza, nonché in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Ad essa possono essere conferite funzioni amministrative, normalmente attribuite ai comuni, sulla base dei principi di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Nelle materie di sua competenza, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Regolamento

È l'atto normativo, che si colloca nella gerarchia delle fonti a livelli diversi: comunitario, parlamentare e di altri organi costituzionali, regionali o locali.

I regolamenti parlamentari, in particolare, disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle camere.

Il regolamento non può derogare alla Costituzione e a leggi ordinarie; non può regolare le materie che il costituente riserva espressamente alla legge (riserva di legge); non può derogare al principio di irretroattività della legge né contenere sanzioni penali. Il regolamento di autorità inferiori non può derogare a quelli di autorità superiori.

Repubblica

È la forma di governo in cui il Capo dello Stato è eletto dal popolo o direttamente o indirettamente, cioè attraverso i propri rappresentanti in Parlamento.

E' costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.

Revisione costituzionale

È un procedimento speciale, affidato al Parlamento, con il quale si modifica la Costituzione italiana.

Rinvio delle leggi

È il potere riconosciuto al Presidente della Repubblica di apporre un veto sospensivo temporaneo all'approvazione di una legge da parte delle Camere.

Il rinvio, quale richiesta di riesame, può dare luogo ad una seconda deliberazione delle stesse, in merito alla legge oggetto di rinvio.

Riserva di legge

È lo strumento con il quale la Costituzione e le altre leggi costituzionali riservano determinate materie o oggetti alla legge.

Con la riserva di legge si tende ad assicurare che, in materie particolarmente delicate e importanti, le decisioni vengono prese dal Parlamento, quale organo più rappresentativo della collettività.

Riservatezza

È il diritto di ogni cittadino di escludere dall'altrui conoscenza ciò che attiene alla sua vita privata, quali l'inviolabilità del domicilio, la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, la pari dignità sociale dei cittadini.

Semestre bianco

È il periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica, durante il quale le Camere non possono essere sciolte, a meno che tali mesi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Sentenza

Provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.

Sequestro

È l'imposizione di un vincolo di indisponibilità sulle cose che ne sono oggetto o nel loro spossessamento.

Sindacato

È un'associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita al fine di tutelare i comuni interessi di categoria.

Sistema tributario

È l'insieme di norme che regolano l'attività impositiva dello Stato e in base alle quali i cittadini contribuiscono alle spese pubbliche.

Sovranità

È, insieme al popolo e al territorio, uno degli elementi costitutivi

dello Stato. Rappresenta la potestà d'imperio originaria, suprema e incondizionata.

Statuto regionale

È l'atto normativo fondamentale della regione, che costituisce l'espressione di autorganizzazione dell'ente.

Suffragio universale

È il principio fondamentale per l'esercizio del diritto di voto da parte di ogni cittadino, maggiorenne, che non si trovi in una delle situazioni di incapacità elettorale previste dalla legge.

Suprema magistratura

Il termine indica la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

Sussidiarietà

Può essere:

- verticale: in base a tale principio l'attribuzione delle funzioni amministrative è rivolta al livello di governo più articolato sul territorio, tenendo conto anche delle esigenze di scala dimensionale dell'ente, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- orizzontale: in base a tale principio si riconosce all'autonomia iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata, una posizione di favore ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale.

Territorio dello Stato

È lo spazio entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità ed è un elemento essenziale dello Stato, assieme al popolo e alla sovranità.

Il territorio è composto da:

- la terra, compresa entro i confini dello Stato;
- lo spazio aereo e il sottosuolo senza limite di profondità;
- il mare territoriale, cioè la fascia di mare estesa fino a 12 miglia dalle coste nazionali.

Testo unico

È un testo normativo che raccoglie disposizioni di vari testi normativi succedutisi nel tempo, accomunati dal fatto di disciplinare la stessa materia.

Il testo unico può essere:

- di coordinamento, quando è dotato della stessa forza e dello stesso valore delle disposizioni da unificare e coordinare;
- di mera compilazione, quando non può innovare le disposizioni in esso contenute ma fornire solo un'interpretazione ufficiale delle stesse, non vincolante per i giudici.

Trattato internazionale

È l'accordo con il quale due o più Stati assumono obblighi e riconoscono diritti. Il trattato internazionale vincola soltanto gli Stati che lo hanno ratificato.

Il procedimento di formazione si articola in quattro fasi:

- negoziazione, in cui si opera per raggiungere il consenso tra le parti sul testo dell'accordo;
- firma, che viene apposta alla chiusura dei negoziati e non

vincola ancora gli Stati contraenti;

- ratifica, che è l'atto con il quale lo Stato esprime la volontà di obbligarsi. In Italia compete al Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere;


- scambio o deposito delle ratifiche. Nel primo caso l'accordo entra in vigore immediatamente; nel secondo l'accordo si perfeziona mano mano che le ratifiche vengono depositate.

Uguaglianza

L'uguaglianza può essere formale e sostanziale, in quanto la prima resterebbe una pura enunciazione teorica se non fosse integrata dalla seconda.

L'uguaglianza formale si concretizza in presenza di divieto di eccezioni collegate a differenze di dignità sociale. Nessuno, cioè, può ergersi al di sopra della legge facendo valere presunte differenze sociali e personali, quali sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

L'uguaglianza sostanziale si concretizza quando fra i cittadini non si frappongono ostacoli di carattere economico-sociale che, limitandoli, li pongano in posizione di disuguaglianza originaria.



Vacatio legis

È il periodo di tempo, in genere di 15 giorni, che intercorre tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore.

**QUADERNI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE**

ANNO VII - N. 41 - maggio 2002
Periodico mensile
Reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996
Sped. in abb. postale
art. 2 comma 20/c L. 662/1996
filiale P.T. di Ancona

Direttore
Luigi Minardi

Comitato di direzione
Pino Ricci
Fabrizio Grandinetti
Marco Amagliani
Enrico Cesaroni

Direttore responsabile
Carlo Emanuele Bugatti

Redazione, composizione, grafica
e realizzazione editoriale
Ufficio Stampa del Consiglio regionale
Maurizio Toccaceli

Corso Stamira, 17, Ancona
Tel. 071/2298295-263 / fax 2076296

Ufficio della Regione Marche di Roma
Via Fontanella Borghese

Stampa
Centro Stampa del Consiglio regionale, Ancona

QUADERNI
PUBBLICATI

1

“L'anno di Pechino: i documenti”

2

“La scuola-Riforma-Orientamento-Autonomia”

3

“Stato Regione Federalismo”

4

“Infanzia e Diritti”

5

“Cittadini d'Europa”

6

“Diritti umani e pace”

7

“Dateci voce !”

8

“Bette nei Consigli regionali”

9

“L'arte del conflitto”

10

“Economia globale e dimensione locale”

11

“Iter delle proposte di legge regionale” I

12

“Iter delle proposte di legge regionali” II

13

“Aids tra utopia e realtà”

14

“L'Europa del trattato di Amsterdam”

15	“Iter delle proposte di legge regionali” III
16	“Le donne raccontano il parto”
17	“I segni i sogni le leggi l’infanzia”
18	“Bette nei Consigli regionali” (nuova edizione)
19	“Ripensando le Marche”
20	“Patti chiari”
21	“Nonviolenza nella storia”
22	“Disturbi della condotta alimentare”
23	“Dopo il Trattato di Amsterdam”
24	“La condizione dei bambini immigrati”
25	“Il diritto allo sviluppo nell’epoca della mondializzazione”
26	“Diritti umani”
27	“Verso una conferenza della società civile per la pace, la democrazia, la cooperazione nei Balcani”
28	“Etica ed economia”
29	“Forum delle assemblee elettive delle Marche”

30	“Scienziati e tecnologi marchigiani”
31	“2° Forum delle assemblee elettive delle Marche ”
32	“Dare di sé il meglio”
33	“Commento allo Statuto della Regione Marche”
34	“Diritti & doveri”
35	“Angelo Celli medico e deputato”
36	“Il piccolo dizionario del Consiglio”
37	“Dalla casa di Nazareth alle realtà europee”
38	“Le Marche di Emanuela Sforza”
39	“Catalogo dei periodici della biblioteca del Consiglio regionale”
40	“Rappresentare il Policentrismo”

ALTRE PUBBLICAZIONI DEL CONSIGLIO

“Il giornale del Consiglio” periodico d’informazione

Costituzione della Repubblica
Statuto regionale-Statuto dei lavoratori

Regioni: informazione-federalismo-solidarietà

“Conoscere l’Onu”
Manuale sulle Nazioni Unite
per la scuola media superiore

“Conoscere l’Onu”
Manuale sulle Nazioni Unite per la scuola media

“Conoscere l’Onu”
Manuale sulle Nazioni Unite
per la scuola elementare

L’immagine della donna da Eva a Maria

Agricoltura biologica in Italia: aspetti tecnici, economici e normativi

Le Marche: la mia regione

Catalogo della stampa periodica marchigiana

Donne delle Marche